SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 144**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1988.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Lizzano».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Lizzano», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per la Puglia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Lizzano» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1988, n. 151;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Lizzano» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1989.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1989, con la denominazione di origine controllata «Lizzano» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio. nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini «Lizzano».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni del rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini «Lizzano» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, sono concessi alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente Ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di

prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1988

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1989
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 117

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lizzano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lizzano» è riservata ai vini bianco, rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Lizzano» rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Negroamaro: dal 60% all'80%;
Montepulciano, Sangiovese, Bombino nero, Pinot nero, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 40%.

Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce fino ad un massimo del 10%.

Il vino «Lizzano» bianco deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Trebbiano toscano: dal 40% al 60%;
Chardonnay e/o Pinot bianco: almento il 30%.

Possono inoltre concorrere le uve, presenti nei vigneti, dei vitigni:
Malvasia lunga bianca fino ad un massimo del 10%;
Sauvignon e/o Bianco di Alessano fino ad un massimo del 25%.

I vini «Lizzano» Negroamaro rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Negroamaro: almeno l'85%.

Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce, Montepulciano, Sangiovese, Pinot nero, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.

Il vino «Lizzano» Malvasia nera deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce: almeno l'85%.

Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni Negroamaro, Montepulciano, Sangiovese, Pinot nero, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve della denominazione di origine controllata «Lizzano» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende, in provincia di Taranto, tutto il territorio dei comuni di Lizzano, Faggiano e le isole amministrative del comune di Taranto individuate con le lettere B e C.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Lizzano» devono essere quelle già affermatesi da lungo tempo nella zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare, per ciò che concerne i nuovi impianti, le forme di allevamento saranno di media espansione, preferibilmente su tetto verticale, con sistema di potatura di tipo speronato e con un investimento minimo per ettaro di almeno 3.500 ceppi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Lizzano» rosso e rosato, «Lizzano» Negroamaro rosso e rosato e «Lizzano» Malvasia nera, non deve essere superiore a quintali 140 per ettaro in coltura specializzata e, per il vino «Lizzano» bianco, a quintali 160 per ettaro in coltura specializzata.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Puglia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni di Lizzano, Faggiano e Taranto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della denominazione di origine controllata «Lizzano» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

«Lizzano» rosso: 11,00;
«Lizzano» rosato: 11,00;
«Lizzano» Negroamaro rosso: 11,50;
«Lizzano» Negroamaro rosato: 11,50;
«Lizzano» Malvasia nera: 11,50;
«Lizzano» bianco: 10,00.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini «Lizzano» rosso, Negroamaro rosso e Malvasia nera ed al 65% per i vini «Lizzano» rosato, bianco e Negroamaro rosato.

L'eventuale eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La tipologia rosso della denominazione di origine controllata «Lizzano» può essere ottenuta con macerazione carbonica delle uve; in tal caso è designato in etichetta con il termine «novello».

La commercializzazione del «Lizzano» rosso novello non può essere anteriore al 15 novembre dell'anno di produzione delle uve e non posteriore al 30 marzo dell'anno successivo.

Le tipologie «rosato» del «Lizzano» e del «Lizzano» Negroamaro debbono essere prodotte con tecnologie di vinificazione che assicurino limitato contatto tra mosto in fermentazione e parti solide.

Art. 6.

I vini della denominazione di origine controllata «Lizzano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lizzano» rosso:

colore: rosso dal rubino al granato;
odore: vinoso gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Lizzano» rosato:

colore: tendente al rubino delicato;
odore: lievemente vinoso, caratteristico di fruttato se giovane;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Lizzano» Negroamaro rosso;

colore: rubino tendente al granato;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Lizzano» Negroamaro rosato:

colore: rosato tenue con riflessi purpurei;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: asciutto, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Lizzano» Malvasia nera:

colore: rosso;
odore: aroma caratteristico;
sapore: vellutato, leggermente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Lizzano» bianco:

colore: paglierino scarico;
odore: gradevole con caratteristiche di fruttato, delicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Le tipologie Negroamaro rosso e Malvasia nera della denominazione di origine controllata «Lizzano» ottenute da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50 e che siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00, non prima del 30 novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve, possono portare in etichetta la menzione «superiore».

Le tipologie rosso e rosato della denominazione di origine controllata «Lizzano» immesse al consumo in data non anteriore al 15 novembre dell'anno di produzione e non posteriore al 30 marzo dell'anno successivo possono essere designati con il termine «giovane».

Le tipologie bianco, rosso e rosato della denominazione di origine controllata «Lizzano» possono essere prodotte nel tipo «frizzante» avente le stesse caratteristiche dei tipi tranquilli e con sovrappressione non inferiore a 1 e non superiore a 2.5 bar a 20°C in recipienti chiusi.

Le tipologie bianco e rosato della denominazione di origine controllata «Lizzano» possono essere utilizzate per la produzione di vini «spumanti» secondo le norme generali di spumantizzazione da effettuarsi nell'ambito della zona prevista nel precedente art. 5 e aventi al consumo le seguenti caratteristiche:

«Lizzano» bianco spumante:

spuma: vivace, fine;
perlage: fine, regolare, persistente;
colore: paglierino tenue;
odore: gradevole, con caratteristiche di fruttato, delicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Lizzano» rosato spumante:

spuma: vivace, fine;
perlage: fine, regolare, persistente;
colore: rosato tendente al rubino delicato;
odore: lievemente vinoso, caratteristico di fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;
acidità totale minima: 5.50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Lizzano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Le specificazioni di colore (rosso, rosato, bianco) o di vitigno in aggiunta alla D.O.C. «Lizzano» debbono figurare immediatamente al di sotto dell'indicazione «Denominazione di origine controllata» ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.

I vini della denominazione di origine controllata «Lizzano» designati con la menzione «giovane», «novello» e «superiore» devono riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve; per le altre tipologie tale indicazione è consentita. I caratteri utilizzati per indicare le menzioni aggiuntive non devono superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione della denominazione.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nel territorio delimitato nel precedente art. 3 e dai quali effettivamete provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Lizzano» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A2712

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1989.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Bosco Eliceo».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata degli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per l'Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Bosco Eliceo» formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1987, n. 168;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1988.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1988, con la denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini «Bosco Eliceo».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura;

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini «Bosco Eliceo» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, sono concessi alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioé commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1989

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1989
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 120

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bosco Eliceo»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» accompagnata da una delle specificazioni di cui all'art. 2 è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» con una delle specificazioni sotto indicate è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione varietale:

Fortana:
vitigni: Fortana almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni raccomandati o autorizzati nelle province di Ferrara e di Ravenna, a bacca rossa e sapore non aromatico presente nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale;

Merlot:
vitigni: Merlot almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni raccomandati o autorizzati nelle province di Ferrara e di Ravenna, a bacca rossa e sapore non aromatico presente nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale;

Sauvignon:
vitigni: Sauvignon almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano Romagnolo presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale;

Bianco:
vitigni: Trebbiano Romagnolo almeno il 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30% anche le uve dei vitigni Sauvignon e Malvasia bianca di Candia. È tollerata la presenza fino ad un massimo del 5% del totale di uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati nelle province di Ferrara e Ravenna.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Bosco Eliceo» devono essere prodotte nell'interno della zona comprendente per la provincia di Ferrara l'intero territorio comunale di Goro, Mesola, Lago Santo e parte dei comuni di Comacchio, Argenta e Codigoro, e per la provincia di Ravenna parte dei comuni di Ravenna e Cervia.

Tale zona è così delimitata:

di poco a sud delle Bocche del Po di Goro, il limite segue dalla costa il confine della provincia di Ferrara in direzione nord-ovest fino a raggiungere il confine comunale di Berra (località Bosca) e lungo questi prosegue verso sud, sino ad incrociare il confine di Codigoro sulla strada che conduce al centro abitato di questo comune (km 61,500 circa). Segue tale strada in direzione sud per intersecare nuovamente il confine di Codigoro in località Tenuta Varano, segue il confine in direzione sud-ovest sino al suo incrocio con il confine comunale di Massa Fiscaglia e lungo questi, verso sud, raggiunge il confine di Comacchio che segue nella stessa direzione sino al punto in cui abbandona l'argine dei Borgazzi.

Da qui segue una retta verso sud sino a Cascine le Fosse e quindi, sempre verso sud, segue l'argine Agosta fino all'idrovoro Umana e segue verso ovest il canale circondariale Mezzano sud sino ad intersecare la canaletta di irrigazione n. 3 verso sud e attraverso la via circondariale pioppa ed il canale dominante «pioppa». Seguendo il confine di frazione di Filo in direzione ovest e scendendo fino ad incrociare la via Campazzo Oca e successivamente arriva al ponte Tamerischi per poi seguire in direzione nord-ovest lo scolo Bindella fino all'incrocio di via Parata e l'omonimo scolo.

Prosegue in linea retta sud fino ad incrociare il confine di provincia Ferrara-Ravenna, in prossimità della strada provinciale S. Biagio-Anita alla progressiva chilometrica 41.

Prosegue lungo il confine di provincia in direzione est fino al Passo di Po, da questa località il confine scende a sud lungo le vie Nigrisoli e Guerrini fino ad intersecare la strada provinciale n. 24 Conventello-Savarna che la segue fino all'incrocio con la s.s. n. 16 Adriatica; da questo punto si prosegue verso sud-est lungo detta statale e la circonvallazione esterna di Ravenna fino al confine comunale di Cervia. Proseguendo nella stessa direzione si giunge al confine con la provincia di Forlì in località Tagliata e lungo questo verso est raggiunge la costa per risalire da essa verso nord sino al confine con la provincia di Ferrara che la segue fino al passo Po da dove è iniziata la delimitazione per la provincia di Ravenna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Bosco Eliceo» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti coltivati su terreni sabbiosi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. La produzione massima di uva dei vigneti in coltura specializzata, aventi le caratteristiche previste dall'art. 2, non deve superare i 150 q.li ettaro.

A detto limite, anche in annate favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite indicato.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi comprese quelle previste dal successivo art. 7, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Ferrara e Ravenna. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 9,5 ai vini «Fortana» e «Bianco» e di 10° ai vini «Merlot» e «Sauvignon».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche suggerite dalla esperienza e dalla sperimentazione comunque atte ad assicurare ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Fortana:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: secco (zuccheri riduttori indecomposti fino al 4 per mille) o amabile (secondo le norme CEE regolamento n. 997/81 del 26 marzo 1981, art. 13, par. 6, lettere *c* e *d*), corposo, moderatamente tannico, sapido, tranquillo o vivace;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo;
sapore: secco, sapido, armonico, tranquillo o vivace;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato quasi aromatico;
sapore: secco (zuccheri riduttori indecomposti fino al 4 per mille) o amabile (secondo le norme CEE regolamento n. 997/81 del 26 marzo 1981, art. 13, par. 6, lettere *c* e *d*), caldo, vellutato, tranquillo o vivace;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Bianco:

colore: paglierino chiaro:
odore: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso;
sapore: secco (zuccheri riduttori indecomposti fino al 4 per mille) o amabile (secondo le norme CEE regolamento n. 997/81 del 26 marzo 1981, art. 13, par. 6, lettere *c* e *d*), fresco, gradevolmente armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,50;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Art. 7.

I vini «Bosco Eliceo Fortana», «Bosco Eliceo Sauvignon» e «Bosco Eliceo Bianco» possono essere prodotti nel tipo frizzante con le medesime caratteristiche di cui all'art. 6. Per tale tipo di vini, qualora ne abbiano le caratteristiche, è consentita anche la qualificazione «abboccato» (secondo le norme CEE, regolamento n. 997/81 del 26 marzo 1981, art. 13, par. 6, lettera *b*).

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e «similari».

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo.

In etichetta è obbligatoria l'indicazione «amabile», per le tipologie aventi tale caratteristica organolettica.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

89A2713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 420 a 432 relativi alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia vascolare sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare (seconda scuola)

Art. 420. — È istituita la seconda scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia vascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia vascolare.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 421. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 422. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 423. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione per l'esercizio della professione.

Art. 424. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

1) anatomia dell'apparato circolatorio;

2) fisiologia dell'apparato circolatorio;

3) chirurgia generale;

4) diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;

5) patologia clinica dell'apparato circolatorio;

6) terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari;

7) patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche;

8) anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

9) biofisica e bioingegneria.

Art. 425. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

1) Anatomia dell'apparato circolatorio:

embriologia;

istologia;

anatomia chirurgica dei vasi.

2) Fisiologia dell'apparato circolatorio;

principi di emodinamica;

principi di emoreologia;

fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

3) Chirurgia generale:

chirurgia generale (patologia intersistemica);

chirurgia generale;

tecniche chirurgiche;

chirurgia sperimentale.

4) Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari:

semeiotica clinica delle arteriopatie;

semeiotica clinica delle flebopatie;

semeiotica clinica delle linfopatie;

indagini diagnostiche vascolari non invasive;

angioradiologia periferica;

angiocardioradiologia;

tecniche di rilevazione emodinamica.

5) Patologia clinica dell'apparato circolatorio:

anatomia ed istologia patologica;

patologia clinica delle arteriopatie periferiche;

patologia clinica delle vasculopatie viscerali;

patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica;

patologia clinica delle flebopatie;

patologia clinica delle linfopatie;

patologia clinica della coagulazione.

6) Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari:

principi di terapia medica delle vasculopatie;

terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche;

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali;

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica;

l'accesso vascolare;

terapia chirurgica delle flebopatie;

terapia chirurgica delle linfopatie;

principi di microchirurgia vascolare;

medicina legale e legislazione sanitaria.

7) Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche:

principi e tecniche della circolazione extracorporea;

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi;

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

8) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva:
anestesia e rianimazione;
terapia intensiva;
terapia del dolore (nelle vasculopatie periferiche)

9) Biofisica e bioingegneria:
elementi di biofisica;
elementi di bioingegneria;
statistica ed informatica.

Art. 426. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolte all'approfondimento del *curriculum* (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

embriologia.	ore	25
istologia.	»	25

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

principi di emodinamica	»	25
principi di emoreologia.	»	25

Chirurgia generale (ore 125):

chirurgia generale (patologia intersistemica).	»	75
chirurgia generale	»	50

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 125):

semeiotica clinica delle arteriopatie	»	30
semeiotica clinica delle flebopatie	»	30
semeiotica clinica delle linfopatie	»	15
indagini diagnostiche vascolari non invasive	»	25
angioradiologia periferica	»	25

Biofisica e bioingegneria (ore 50):

elementi di biofisica.	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia chirurgica dei vasi.	ore	50

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

fisiologia dell'emostasi e della coagulazione	»	50

Chirurgia generale (ore 175)

tecniche chirurgiche	ore	135
chirurgia sperimentale	»	40

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 75):

indagini diagnostiche vascolari non invasive.	»	25
tecniche di rilevazione emodinamica	»	50

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia ed istologia patologica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 100):

tecniche chirurgiche	ore	100

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 100):

patologia clinica delle arteriopatie periferiche	»	45
patologia clinica delle flebopatie	»	35
patologia clinica delle linfopatie.	»	20

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

principi di terapia medica delle vasculopatie	»	20
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche	»	80
principi di microchirurgia vascolare	»	50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

anestesia e rianimazione	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 25):

angiocardioradiologia	ore	25

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 150):

patologia clinica delle vasculopatie viscerali.	»	70
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica.	»	30
patologia clinica della coagulazione	»	50

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali.	»	80
terapia chirurgica delle flebopatie	»	50
terapia chirurgica delle linfopatie	»	20

Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche (ore 50):

principi e tecniche della circolazione extracorporea . . . . ore 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 25):

terapia intensiva . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 175):

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica . . . . ore 40

l'accesso vascolare . . . . » 45

principi di microchirurgia vascolare » 75

medicina legale e legislazione sanitaria » 15

Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche (ore 100):

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi . . . . » 60

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore . . . . » 40

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche . . . . » 50

Biofisica e bioingegneria (ore 75):

elementi di bioingegneria . . . . » 35

statistica e informatica . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 427. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva e invasiva, laboratori di indagini anatomiche, laboratori sperimentali, di bioingegneria e di informatica.

La frequenza nella varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione con attestato di frequenza e specifica dell'operato che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1989
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 32

89A2695

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 giugno 1989.

Disposizioni in materia di licenze, attestazioni ed abilitazioni aeronautiche.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 687 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213;

Visto l'art. 10, comma 1, del regolamento in materia di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566;

Visto l'art. 83 e le tabelle di equiparazione I e II dell'allegato *A* al succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988;

Vista la lettera agli Stati AN 12/1.1-88/25 del 30 marzo 1988 dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), relativa all'entrata in vigore delle nuove disposizioni dell'allegato 1 — licenze del personale —, alla convenzione di Chicago sull'Aviazione civile internazionale, come modificato dall'emendamento n. 159;

Ritenuto necessario di consentire, in via transitoria, la prosecuzione dell'attività addestrativa aeronautica e di paracadutismo in attesa che vengano emanati i decreti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988;

Decreta:

Art. 1.

Salvo quanto diversamente previsto nei successivi articoli, l'addestramento, ivi compresi i corsi approvati, ovvero ogni altra attività o controllo previsti dalle disposizioni vigenti anteriormente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, rimangono transitoriamente in vigore sino a quando non verranno stabiliti i nuovi programmi previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988.

Art. 2.

Fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli 3 e 4, per determinare l'attività di volo complessiva e quella specifica per conseguire le licenze aeronautiche si deve far riferimento, di norma, a quella eventualmente prevista nelle tabelle di equiparazione I e II dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988.

Art. 3.

Per i titoli per i quali non esista alcuna precedente disciplina, l'attività di volo, l'addestramento o le altre attività o controlli sono quelli che verranno stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988.

Art. 4.

Per i titoli per i quali risulti dalle succitate tabelle una parziale corrispondenza, si applicano i criteri sottoindicati:

a) l'addestramento per rilasciare l'attestato di allievo pilota di velivolo od elicottero, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988, deve comprendere non meno di dodici ore di istruzione in volo. L'idoneità a svolgere le attività previste dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988 è accertata da un istruttore di una scuola di pilotaggio ed è attestata dal direttore della scuola medesima;

b) l'addestramento per conseguire la licenza di pilota privato di velivolo è conforme a quello già impartito dalle scuole di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota civile di secondo grado. L'attività di istruzione in volo, ivi compresa quella indicata al precedente punto *a)*, non può essere inferiore alle quaranta ore;

c) l'addestramento per conseguire la licenza di pilota commerciale limitato di velivolo è conforme a quello già impartito dalle scuole di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota civile di terzo grado. L'attività complessiva non deve essere inferiore alle centocinquanta ore di volo su velivolo, di cui venti possono essere effettuate su allenatore per il volo basico strumentale o allenatore di livello superiore;

d) l'addestramento per conseguire la licenza di pilota commerciale di velivolo è conforme a quello già impartito dalle scuole di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota civile di terzo grado e della qulificazione al volo strumentale. L'esperienza complessiva non deve essere inferiore alle duecento ore di volo su velivolo, di cui dieci possono essere svolte su allenatore per il volo basico strumentale; l'addestramento su allenatore può essere esteso a venti ore quando venga impiegato un allenatore per le procedure di volo;

e) l'addestramento per conseguire le licenze di pilota privato e commerciale di elicottero è conforme a quello previsto dalle norme precedentemente in vigore e dalle disposizioni contenute nell'allegato 1 — licenze del personale — alla convenzione di Chicago, nell'edizione 1982, rispettivamente nei punti 2.9.1.4 e 2.10.1.4, per il conseguimento dei corrispondenti titoli.

L'attività di istruzione in volo su elicottero per il pilota privato di elicottero non può essere inferiore alle quaranta ore, di cui dieci possono essere effettuate su allenatore per il volo basico strumentale.

L'attività complessiva di volo per la licenza di pilota commerciale di elicottero non deve essere inferiore alle centocinquanta ore di volo su elicottero, di cui venti possono essere effettuate su allenatore per il volo basico strumentale; l'addestramento per la suindicata licenza deve comprendere l'istruzione per l'abilitazione alla radiotelefonia in lingua inglese;

f) per l'addestramento e l'attività minima di volo del navigatore e del tecnico di volo, si deve fare riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato 1 alla convenzione di Chicago attualmente in vigore, nell'edizione 1982;

g) l'attività di volo per conseguire l'attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili non deve essere inferiore alle cento ore.

Art. 5.

L'addestramento per conseguire la licenza di paracadutista e l'abilitazione a istruttore di paracadutismo è conforme a quello impartito prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988. Per la licenza di paracadutismo l'addestramento non può essere inferiore a quello previsto per il conseguimento del brevetto di paracadutismo civile di primo grado, di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti n. 1/15 del 17 marzo 1980, con l'effettuazione di almeno venticinque lanci comandati. Esso può essere svolto presso le scuole di paracadutismo degli Aero clubs locali federati all'Aero club d'Italia, ovvero presso le scuole o i centri d'addestramento dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I).

Art. 6.

I controlli periodici di addestramento previsti dalle disposizioni precedentemente in vigore, sono effettuati nell'ambito delle scuole di pilotaggio, di paracadutismo e nei centri operativi o d'addestramento che già effettuavano i predetti controlli.

Art. 7.

Fino a quando non saranno stabiliti i programmi di addestramento di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988 le licenze, gli attestati e le abilitazioni possono essere rinnovati e reintegrati con l'osservanza delle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988. La reintegrazione delle

abilitazioni o qualificazioni di istruttore può essere effettuata ad ogni scadenza di validità, purché sussista il requisito del limite di età di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988.

Le persone già autorizzate dall'Azienda di assistenza al volo a svolgere le funzioni di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica AFIS, possono continuare a svolgere le predette funzioni fino a quando non siano stati approvati i programmi di addestramento di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988 e non si sia proceduto al rilascio delle licenze di cui all'art. 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988.

Art. 8.

I brevetti, le abilitazioni e le qualifiche di paracadutismo continuano ad essere rinnovati e reintegrati, sino a quando non verranno rilasciate le licenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988, con i criteri e le modalità seguiti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988. Sino a che non si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988, le visite mediche per il conseguimento e la rinnovazione della licenza di paracadutismo continuano ad essere effettuate, oltre che presso gli istituti di medicina legale dell'Aeronautica militare, anche presso gli ospedali militari ed i centri di medicina sportiva del C.O.N.I.

Art. 9.

In attesa che venga emanato il decreto di cui all'art. 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988 le licenze conseguite all'estero possono continuare ad essere rese valide, per svolgere attività professionali, con i criteri e le modalità seguite prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988.

Art. 10.

I titoli indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 566/1988, in attesa della predisposizione dei nuovi modelli di licenze ed attestati, sono rilasciati, con carattere provvisorio, sui documenti attualmente in vigore, apportando le necessarie variazioni ed annotazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1989

Il Ministro: SANTUZ

89A2746

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 9 febbraio 1989.

Determinazione dei canoni annui di base di concessione per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radioelettrici ad uso privato tra punti fissi che utilizzano bande di frequenza 10 GHz e superiori.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 322 e 323 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1981 e decreto ministeriale 24 giugno 1982 in materia di canoni per ponti radio telefonici e radiotelegrafici ad uso privato, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981 e n. 205 del 28 luglio 1982;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 793, e del 27 marzo 1986, n. 82, in materia di tariffe telefoniche nazionali;

Considerato la necessità di stabilire i canoni per le concessioni di ponti radio ad uso privato per collegamenti radioelettrici che utilizzano bande di frequenze 10 GHz e superiori;

Visto il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nella 1759ª adunanza del 17 gennaio 1989;

Decreta:

Art. 1.

I canoni annui base di concessione per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radioelettrici ad uso privato tra punti fissi che utilizzano bande di frequenza 10 GHz e superiori sono determinati dal prodotto di due fattori come appresso specificati:

FATTORE *A*

(dipendente dalla lunghezza del collegamento ed uguale al canone base fissato dai decreti ministeriali del 18 dicembre 1981 e del 24 giugno 1982 più un coefficiente matematico moltiplicato per i kilometri del collegamento).

collegamento nel proprio fondo	L.	882.000
collegamento fino a 15 km	»	90.800 per ogni km
collegamento oltre 15 km e fino a 30 km	»	1.362.000 + (80 × i km eccedenti 15)
collegamento oltre 30 km e fino a 60 km	»	2.560.000 + (64 × i km eccedenti 30)
collegamento oltre 60 km e fino a 120 km	»	4.490.000 + (18,7 × i km eccedenti 60)
collegamento oltre 120 km e fino a 240 km	»	5.613.000 + (8 × i km eccedenti 120)

collegamento oltre 240 km e fino a 500 km	L.	6.575.000 + (5,55 × i km eccedenti 240)
collegamento oltre 500 km e fino a 1000 km	»	8.019.000 + (3,21 × i km eccedenti 500)
collegamento oltre 1000 km	»	11.547.000

FATTORE *B*

(dipendente dal numero dei canali del collegamento)

collegamento fino a 12 canali	numero canali trasmessi
collegamento oltre 12 fino a 24 canali	12 + (0,041 × numero canali eccedenti 12)
collegamento oltre 24 fino a 30 canali	12,49 + (0,043 × numero canali eccedenti 24)
collegamento oltre 30 fino a 60 canali	12,7 + (0,037 × numero canali eccedenti 30)
collegamento oltre 60 fino a 120 canali.	13,86 + (0,025 × numero canali eccedenti 60)
collegamento oltre 120 fino a 1000 canali	15,36 + (0,0066 × numero canali eccedenti 120)

Art. 2.

Ai fini del presente decreto un segnale video è equivalente a mille canali telefonici.

Nel caso di modulazione numerica la capacità equivalente ai canali telefonici è quella relativa alla normalizzazione esistente in Europa.

Art. 3.

Per ogni stazione terminale è dovuta una quota supplementare annua di L. 250.000 indipendentemente dal numero di canali trasmessi.

Per ogni stazione ripetitrice è dovuta una quota supplementare annua di L. 500.000 indipendentemente dal numero di canali trasmessi.

Qualora le stazioni radioelettriche abbiano la possibilità di attuare diversi collegamenti, ma non più di uno alla volta, il canone è commisurato al collegamento che copre la distanza maggiore; qualora esse consentano invece diversi collegamenti contestualmente, il canone viene fissato nella misura risultante dalla somma dei singoli canoni dovuti per il collegamento.

Nel caso di collegamenti unidirezionali i canoni base di cui all'art. 1 sono ridotti del 50 per cento.

Art. 4.

Le riduzioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 dicembre 1981 così come modificato dal decreto ministeriale 24 giugno 1982 sono applicabili solo se previste per radiocollegamenti fra punti fissi.

Art. 5.

Il canone per le concessioni di collegamenti radioelettrici di cui all'art. 1, per periodi di tempo limitati, e comunque non superiori ad un mese, è fissato pari a dieci volte il canone base orario calcolato sulla base dei canoni di cui all'art. 1, per il numero delle ore di utilizzazione. A tale canone vanno aggiunte per intero le quote fisse supplementari, di cui all'art. 3, relative alle stazioni terminali e alle stazioni ripetitrici.

Art. 6.

I canoni base annui e le quote supplementari determinati a norma del presente decreto sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e decorrono dal primo giorno del mese in cui sono attivati i collegamenti radioelettrici cui essi si riferiscono.

Art. 7.

I termini e e modalità di versamento dei canoni base e delle quote supplementari, nonché la misura delle penali per il mancato o ritardato pagamento, sono stabiliti negli atti di concessione.

Art. 8.

Il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione, purché ne dia notizia all'Amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza dell'anno solare: la rinuncia ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 18 dicembre 1981 e 24 giugno 1982, citati nelle premesse.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1989

Il Ministro: MAMMÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1989
Registro n. 23 Poste, foglio n. 315

89A2717

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1988.

Chiusura delle operazioni liquidatorie dell'Istituto di incremento ippico di Reggio Emilia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con la quale, fra l'altro, è stata stabilita la soppressione e la messa in liquidazione dell'Istituto di incremento ippico di Reggio Emilia;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979, concernente l'avocazione delle residue operazioni di liquidazione degli enti soppressi dall'art. 1-*bis* sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni dei beni e del personale dei soppressi istituti di incremento ippico;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/56 può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'«Istituto di incremento ippico di Reggio Emilia» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione determinato con le risultanze al 30 ottobre 1987 che si chiude con un saldo di attivo di L. 196.339.088.

Art. 3.

L'avanzo di liquidazione di L. 196.339.088 al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturandi dal 1° gennaio 1987 alla data dell'ordine di versamento ad avvenuta registrazione del presente decreto è devoluto allo Stato e sarà versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1989
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 199

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
AL 30 OTTOBRE 1987

CONTO PATRIMONIALE

Attività

Banca commerciale di Reggio Emilia		L. 85.269.956
Ufficio dei c/c postali		» 20.842.483
Comune di Reggio Emilia		» 3.924.125
Comune di Reggio Emiliia (spese riscaldamento)		» 1.291.990
Liquidazione Istituto (art. 50)		» 1.325.335
Fatture ditta «Dall'Osto Bortolo»		» 315.120
Interessi attivi (allegato 2)		» 85.623.854
Totale attività		L. 198.592.863

Passività

Imposte e tasse		L. 577.824
Conguaglio indennità missioni (allegato 3)		» 867.115
Spese di liquidazione:		
Rimborso Ilor	L. 186.000	
Esattoria comunale di Reggio Emilia	» 185.646	
Cassa di Risparmio di Bologna (rinuncia mutuo ipotecario)	» 104.000	
Pace S.n.c., saldo fattura	» 17.670	
Regione Emilia-Romagna	» 315.520	
		» 808.836
		L. 2.253.775
Avanzo finale di liquidazione		» 196.339.088
Totale a pareggio		L. 198.592.863

CONTO ECONOMICO

Spese e perdite

Spese di liquidazione:		
Rimborso Ilor	L. 186.000	
Esattoria comunale di Reggio Emilia	» 185.646	
Cassa di Risparmio di Bologna (rinuncia mutuo ipotecario)	» 104.000	
Pace S.n.c., saldo fattura	» 17.670	
Regione Emilia-Romagna	» 315.520	
		L. 808.836
Insussistenza attiva		» 4.242.131
Avanzo finale di liquidazione		» 196.339.088
		L. 201.390.055

Ricavi e profitti

Avanzo alla data delle consegne	L. 90.291.822
Comune di Reggio Emilia (spese riscaldamento)	» 1.291.990
Liquidazione istituto (art. 50)	» 1.325.335
Fatture ditta «Dall'Osto Bortolo»	» 315.120
Interessi attivi (allegato 2)	» 85.623.854
Insussistenza passiva	» 11.781.651
Sopravvenienza attiva	» 10.760.283
	L. 201.390.055

89A2701

DECRETO 22 aprile 1989.

Chiusura delle operazioni liquidatorie della Cassa soccorso della Società autoservizi Margiotta di Bergamo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa soccorso della Società autoservizi Margiotta di Bergamo è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa soccorso si è conclusa al 16 dicembre 1988 con un avanzo di L. 265.479 da depositare, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero acceso presso la tesoreria centrale e intestato al Ministero del tesoro - I.G.E.D. - «Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome, di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Art. 3.

Il presente decreto, corredato della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1989
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 198

89A2718

DECRETO 30 maggio 1989.

Modalità e procedure per la concessione del contributo statale di cui all'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dalla legge 5 maggio 1989, n. 160.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che prevede il concorso dello Stato, in misura da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro entro il limite massimo di 12 punti percentuali e con un onere valutato in lire 80 miliardi annui, nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere, anche per la quota a carico delle rispettive regioni;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1988, recante le modalità per il coordinato accesso ai mutui da parte dei comuni impegnati nella costruzione dei sistemi ferroviari passanti, nonché le condizioni e le modalità dei mutui da contrarsi dagli enti interessati;

Considerato che, entro il termine utile previsto dall'art. 5 del citato decreto ministeriale, sono state presentate le domande dei comuni di Milano, Adria (Rovigo), Torino e Brescia;

Tenuto conto che, sulla base del parere tecnico espresso dall'Ente ferrovie dello Stato, possono essere ammesse ai benefici di legge solo le istanze dei comuni di Milano e di Torino;

Considerato, altresì, che, a fronte dei 700 miliardi previsti dal ripetuto art. 13, la spesa richiesta dai cennati comuni per la realizzazione delle opere ammonta a lire 901,150 miliardi per il comune di Milano a lire 400 miliardi per il comune di Torino;

Attesa la necessità di ammettere, di conseguenza, alle agevolazioni i mutui da contrarsi dai suddetti comuni in ragione del 53,8% delle somme occorrenti, vale a dire limitatamente agli importi di lire 485 miliardi per il comune di Milano e 215 miliardi per quello di Torino;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale, sostituendo il secondo periodo dell'art. 13, comma 13, della legge finanziaria 1988, dispone che «con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei predetti mutui, ento il limite massimo di 12 punti percentuali. Il contributo è corrisposto in misura costante, per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato»;

Considerato che il concorso statale, per effetto della legge 5 maggio 1989, n. 160, sopracitata, viene rapportato al capitale iniziale mutuato, per tutto il periodo di ammortamento dei mutui;

Attesa la necessità di adeguare il citato decreto ministeriale del 15 giugno 1988 alla nuova normativa sul contributo statale, nonché l'opportunità, in vista della particolare natura delle opere da realizzare, di elevare la durata massima dei mutui da dieci a quindici anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono ammessi alle agevolazioni i progetti presentati dai comuni di Milano e di Torino per i rispettivi importi di lire 485 miliardi e 215 miliardi.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale del 15 giugno 1988, citato in premessa, è così sostituito:

«I mutui hanno una durata non superiore a quindici anni, e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per i mutui agli enti locali.

L'ammortamento decorre per l'intero ammontare del mutuo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto e le relative rate devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi.

Gli eventuali interessi di pre-ammortamento da riconoscere solo sulle somme effettivamente utilizzate saranno corrisposti unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono ed il loro importo sarà gravato degli interessi, al medesimo tasso del mutuo, sulle somme dovute dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso».

Art. 3.

Il concorso statale annuo di cui all'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, è stabilito nella misura dell'11,40% del capitale iniziale mutuato e viene corrisposto, per tutto il periodo di ammortamento, direttamente agli enti mutuatari in rate semestrali, regolate al tasso del 5,546%, equivalente al tasso annuale dell'11,40%, ricavato con la seguente formula:

$$i_2 = \sqrt{1+i} - 1$$

Art. 4.

Ai fini dell'erogazione del contributo, gli enti interessati, per il tramite degli istituti finanziatori, dovranno trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, la seguente documentazione:

a) copia del contratto di mutuo;

b) copia del piano di ammortamento calcolato sulla base del tasso di interesse di cui sugli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale del 15 giugno 1988.

Riscontrata la regolarità degli atti, la Direzione generale del tesoro confermerà con lettera diretta agli enti mutuatari ed agli istituti finanziatori l'assunzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Il contributo sarà erogato il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno.

Gli enti mutuatari, per il tramite degli istituti finanziatori, dovranno, almeno sessanta giorni prima di detta scadenza, richiedere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XI, l'importo dovuto, indicando altresì il numero della contabilità speciale infruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato alla quale far affluire il contributo statale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1989
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 322

89A2745

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° giugno 1989.

Riconoscimento della indicazione geografica «Valle del Tirso» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1985;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere l'integrazione dell'indicazione geografica «Valle del Tirso», già riconosciuta ai sensi del sopra citato decreto 5 luglio 1985, con l'autorizzazione all'uso di riferimento al nome di vitigni, nonché di indicazioni aggiuntive;

Visto il parere espresso dalla regione Sardegna;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1989;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitinicola locale, di riconoscere l'integrazione richiesta e di autorizzare l'uso del riferimento al nome di vitigni;

Decreta:

Art. 1.

La indicazione geografica dei vini da tavola «Valle del Tirso», già riconosciuta con decreto ministeriale 5 luglio, 1985, che ne ha delimitato la relativa zona di produzione, può essere completata dal riferimento al nome dei vitigni Moscato B e Nieddera N, nonché dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1989

Il Ministro: MANNINO

89A2719

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Germasino dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione dei fabbricati e delle infrastrutture dell'alpeggio «Possolo», da parte dell'amministrazione provinciale di Como.
(Deliberazione n. IV/41843).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 25 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione provinciale di Como, per la realizzazione di ristrutturazione dei fabbricati e delle infrastrutture dell'alpeggio «Possolo», su area ubicata nel comune di Germasino (Como), mapp. 9254 e 9255, foglio 4, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Riconosciuto, anche in base all'attestazione ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» e «sociale» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici» e «sociali» per motivi economici, di sviluppo e ripresa delle attività agricole in zone montane;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» e «sociali» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* legge 3 agosto 1985, n. 431, ciò in considerazione che le opere in questione non sono finalizzate alla modificazione del sito, bensì al recupero delle baite presenti;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti in caratteri geomorfologici di grandi dimensioni, recupero di significative presenze antropiche;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Germasino (Como), mapp. 9254 e 9255, foglio 4, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1), della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Germasino (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 18 aprile 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A2722

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia di classificazione delle acque dolci superficiali ai fini di potabilità».

Il decreto-legge 21 aprile 1989, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia di classificazione delle acque dolci superficiali ai fini di potabilità» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 1989.

89A2776

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 16 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Aldebaran - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 3 novembre 1954, rep. 15885, reg. soc. 383/56, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cupola d'oro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 20 novembre 1957, rep. 23274, reg. soc. 90/58, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il verde sentiero - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 2 febbraio 1955, rep. 22054, reg. soc. 534, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Tenace - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 23 ottobre 1963, rep. 29406, reg. soc. 3414, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Miramar - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 9 febbraio 1948, rep. 19042, reg. soc. 465, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Co.Na.Di.P. - Cooperativa nazionale dipendenti pubblici - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Palumbo Mazzola in data 22 marzo 1981, rep. 10164, reg. soc. 4282, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Amizar - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 26 luglio 1954, rep. 6519, reg. soc. 2810, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nuova Margutta - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Grispini in data 25 novembre 1950, rep. 34564, reg. soc. 2482, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Edilmilano 1865 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fea in data 18 settembre 1964, rep. 165051, reg. soc. 3491, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Francavilla - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 13 aprile 1964, rep. 376646, reg. soc. 2517, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Samarcanda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fea in data 23 gennaio 1964, rep. 140410, reg. soc. 1397, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Valle Fiorita - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito di Corato in data 6 maggio 1977, rep. 24175, reg. soc. 2516/77, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - Parva Sed Fulgentissima Domus a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Panzironi in data 30 agosto 1954, rep. 16925, reg. soc. 2804, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «San Giustino - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 27 febbraio 1964, rep. 114526, reg. soc. 1115, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Silvia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Marini in data 17 settembre 1964, rep. 7771, reg. soc. 3567, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lux Nova - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito d'Angelo in data 10 maggio 1948, rep. 4675, reg. soc. 821, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ribot Victoriosus, già Ribot Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Floridi in data 28 maggio 1957, rep. 17274, reg. soc. 951, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Convivio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 7 dicembre 1956, rep. 27223, reg. soc. 86, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Selenè II - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 30 giugno 1954, rep. 87354, reg. soc. 2438, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Maggiolina romana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 22 maggio 1954, rep. 19811, reg. soc. 3097, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consulprof - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Millozza in data 10 maggio 1977, rep. 60644, reg. soc. 2325/77, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Eolie 1966 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 5 aprile 1965, rep. 457804, reg. soc. 1021/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Dell'Amicizia romana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 14 febbraio 1958, rep. 31799, reg. soc. 784, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Clementi in data 22 aprile 1958, rep. 151934, reg. soc. 757, tribunale di Roma.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Medaglie d'Oro al valor militare - San Marco - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 15 maggio 1957, rep. 4946/1959, reg. soc. 1177, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Astrea 81», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 3 aprile 1981, rep. 9274, reg. soc. 3299/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia La Floridiana 1963 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Salciarini (coadiutore temporaneo del dott. Buoncristiano) in data 4 febbraio 1963, rep. 12462, reg. soc. 429/63, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Laurcop - Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Misiti in data 4 febbraio 1981, rep. 4893, reg. soc. 1837/81, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ass.A.Pro. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fiduccia in data 2 ottobre 1980, rep. 1594, reg. soc. 5529/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Speranza Marignoli a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ciuro (coadiutore del dott. Calabresi) in data 22 settembre 1960, rep. 14818, reg. soc. 1881/60, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Eureka Domus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 9 febbraio 1952, rep. 39037, reg. soc. 520/52, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Sperabita», con sede in Roma, costituita per rogito Faso in data 11 marzo 1952, rep. 4303, reg. soc. 827, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «San Carlo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 16 marzo 1951, rep. 11269, reg. soc. 732, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Hersilia» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Floridi in data 15 dicembre 1954, rep. 7451, reg. soc. 567/55, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lambro Romana» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito De Francesco in data 9 dicembre 1954, rep. 20309, reg. soc. 885, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Valentinetta a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capparella in data 22 ottobre 1954, rep. 9112, reg. soc. 3175, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Romiti - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 8 luglio 1974, rep. 732424, reg. soc. 3822/74, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Consorzio nazionale tra cooperative edilizie di abitazione Roma», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 18 luglio 1972, rep. 95368, reg. soc. 2880/72, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Montauro cinematografica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colangelo in data 13 dicembre 1978, rep. 360, reg. soc. 354/79, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Commotis Alis - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Massacci in data 28 novembre 1963, rep. 8793, reg. soc. 147/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - Villa Etruria - a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 21 maggio 1964, rep. 12806/4437, reg. soc. 2758/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Valentina 9 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 22 giugno 1963, rep. 20007, reg. soc. 2077/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Palazzina Maria Teresa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea (coadiutore del dott. Staderini) in data 22 aprile 1964, rep. 410921, reg. soc. 3202/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Radiotelefonica - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 18 ottobre 1954, rep. 21090, reg. soc. 3060, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Dianthus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 9 ottobre 1963, rep. 5941, reg. soc. 3146/63, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Rizoma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Perrotta in data 11 dicembre 1980, rep. 4033, reg. soc. 596/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «SS. Enrico e Nicola di Bari - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 18 novembre 1959, rep. 95243, reg. soc. 2285, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Casa del sogno - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 31 ottobre 1959, rep. 20963, reg. soc. 1896/59, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Orsa Maggiore F/26 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Amelio in data 27 gennaio 1983, rep. 37450, reg. soc. 2384/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nausica - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 22 giugno 1954, rep. 20432, reg. soc. 2827, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Aras» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 3 settembre 1958, rep. 6546, reg. soc. 1580, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Eleonora-Z», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 10 marzo 1962, rep. 86202, reg. soc. 759/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Vulcania», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 7 dicembre 1954, rep. 166094, reg. soc. 623/55, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Aikos - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 28 maggio 1954, rep. 26413/10794, reg. soc. 2863, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nove Lune - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 28 maggio 1954, rep. 9041, reg. soc. 2638, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sabaudia Mare 2000 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mangiapane in data 4 maggio 1983, rep. 2641, reg. soc. 3552/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Gorzano - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 12 ottobre 1954, rep. 15732/6017, reg. soc. 3184, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domolina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 11 agosto 1951, rep. 61725, reg. soc. 2170, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «San Buono - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 23 novembre 1956, rep. 15938, reg. soc. 2317, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Funzionari Monopoli di Stato - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 13 gennaio 1964, rep. 119291, reg. soc. 696/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sacro Monte - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 24 maggio 1965, rep. 34230, reg. soc. 1645/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Paguro Bernardo» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 30 dicembre 1954, rep. 111, reg. soc. 326, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Iandica - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 30 aprile 1957, rep. 27562, reg. soc. 1227, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Tartana» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Riboldi (coadiutore temporaneo del dott. Fenoaltea) in data 21 dicembre 1961, rep. 49745, reg. soc. 298/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Soprana» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 7 agosto 1958, rep. 26862, reg. soc. 1500/58, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Vittoria & C. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace (coadiutore del dott. Cavallaro) in data 13 dicembre 1963, rep. 113333, reg. soc. 270/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Fioretto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 3 settembre 1964, rep. 32001, reg. soc. 3561/64 tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sanatrix a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mastrogiovanni in data 13 luglio 1954, rep. 201255, reg. soc. 1978, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Omega 64», con sede in Roma, costituita per rogito Caglini in data 23 maggio 1964, rep. 3574, reg. soc. 2368/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Arca Felice» a responsabilità limitata (già La Spiga d'Oro a responsabilità limitata), con sede in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 28 settembre 1948, rep. 20201, reg. soc. 1961, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Gasperina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 8 giugno 1960, rep. 38378, reg. soc. 1271/60, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Stereovox per quote a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Nicolò Bruno in data 2 luglio 1959, rep. 926, reg. soc. 1420/59, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Nuova Stella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bellucci in data 2 dicembre 1977, rep. 3131, reg. soc. 554/77, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Nello Rosselli - Rilevatori di traffico - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 10 ottobre 1978, rep. 131866, reg. soc. 436/79, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. italiana servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ungari Trasatti in data 6 settembre 1979, rep. 1506, reg. soc. 3437/79, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coccinella - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già «Operatori A.G.E.S.C.I. Coccinella - Società cooperativa a responsabilità limitata»), con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 10 novembre 1980, rep. 5392, reg. soc. 158/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Nuova Maggiolina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 4 ottobre 1963, rep. 49619, reg. soc. 2899/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Il Fiumicello di Favignano - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 28 dicembre 1963, rep. 42386/20820, reg. soc. 33/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Terza Accademia», con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea in data 15 novembre 1956, rep. 30999/13021, reg. soc. 2254/56, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Multa in Parvo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Saturnini in data 25 febbraio 1957, rep. 9983, reg. soc. 761/57, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Salcitese - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 19 maggio 1964, rep. 424076, reg. soc. 2768/74, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Congiuntura a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Manoni in data 29 febbraio 1964, rep. 206264, reg. soc. 1543/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia S. Pietro a responsabilità limitata», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Sconocchia in data 19 giugno 1954, reg. soc. 2115/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia «Il Panfilo» Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Riboldi (coadiutore temporaneo del dott. Fenoaltea) in data 12 dicembre 1961, rep. 49509, reg. soc. 369/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Dea Fortuna - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 18 novembre 1953, rep. 13144/4626, reg. soc. 2988, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia «Oleandro» - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 9 gennaio 1958, rep. 103092/1282, reg. soc. 558, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia «Edifin» - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capo in data 3 febbraio 1948, rep. 58286, reg. soc. 263/48, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia In Domo Felicitas - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito De Pascale in data 15 novembre 1950, rep. 13242, reg. soc. 2521, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto Musica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colangelo in data 1° ottobre 1981, rep. 2038, reg. soc. 7469/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa per la casa economica fra impiegati e professionisti - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 26 marzo 1948, rep. 10532, reg. soc. 673, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Valle Rosa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Di Renzo (coadiutore temporaneo del dott. Di Corato) in data 6 maggio 1977, rep. 24172, reg. soc. 2515, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Magnagrecia - Inail - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 14 aprile 1959, rep. 29728, reg. soc. 738/59, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Domus Nostra 66», con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 21 aprile 1966, rep. 8420, reg. soc. 949/66, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Yama - Mai - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea (coadiutore temporaneo del dott. Marini) in data 21 febbraio 1957, rep. 31595/13316, reg. soc. 619, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Laeta Dies - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Russo in data 16 giugno 1948, rep. 6064, reg. soc. 1200, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Leonardo 3000», con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 18 dicembre 1963, rep. 22587, reg. soc. 671/64, tribunale di Roma.

89A2705

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Compagnia generale scambi, in Santa Margherita Ligure.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1989 la riscossione del carico tributario di L. 214.121.000, dovuto dalla S.p.a. Compagnia generale scambi, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Genova nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A2726

MINISTERO DEI TRASPORTI

Aumento delle indennità di carica spettanti agli amministratori degli enti pubblici vigilati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1989, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 117, sulla proposta del Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 febbraio 1989, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, gli importi da corrispondere agli amministratori dell'Aero club d'Italia, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria sono aumentati del 30% rispetto a quanto determinato con il precedente decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1985, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1986.

89A2725

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 1989

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 6 giugno 1989 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 giugno 1989, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 settembre 1989 è di L. 97,42, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 15 dicembre 1989 è di L. 94,76 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 giugno 1990 è di L. 89,60, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

89A2777

Determinazione dell'indennità di carica spettante al Presidente del Banco di Sardegna

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Banco di Sardegna è determinata come segue a decorrere dal 1° giugno 1989:

compenso annuo lordo per l'attività svolta sia presso il Banco sia presso le sezioni di credito speciale: lire 90 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione, nei casi statutariamente previsti, alle riunioni degli organi collegiali del Banco e delle relative sezioni di credito speciale: lire 200 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

89A2724

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI con deliberazione adottata nella seduta del 2 maggio 1989 ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

CALEPPIO INDUSTRIA LAMINATI TERMOPLASTICI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici volti all'innovazione di processo e di prodotto, ed all'ampliamento della gamma e delle applicazioni delle poliolefine.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Tribiano (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.771.046.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1989.

CERIM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova linea di montaggio per calzaturifici, caratterizzata da elevata produttività e flessibilità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Vigevano (Pavia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 386.487.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1989.

DALDOSS ELEVETRONIC S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione di un nuovo sistema elettronico modulare per l'automazione degli ascensori per trasporto di persone e/o merci.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Pergine Valsugana (Trento).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 878.675.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

FABBRICA CONDUTTORI ELETTRICI CAVICEL S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: cavi elettrici speciali per trasmissione dati, energia, segnalamento, controllo ed applicazioni varie, non propaganti la fiamma, a bassa emissione di fumi, resistenti al fuoco.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Pioltello (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 843.325.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 20 gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

FERRARI - SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZIO FABBRICHE AUTOMOBILI E CORSE, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di prodotto e di processo per vetture dalla sportività primaria.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Modena - Maranello (Modena).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 20.785.772.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 25 dicembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

FONDERIE SIME S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione industriale e sistemi di controllo nella produzione di corpi scaldanti, con rilevanti riflessi sul rendimento del sistema e la qualità dei prodotti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Legnago (Verona) - S. Giovanni Lupatoto (Verona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.115.938.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

FRANCHI VERNICI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: computerizzazione della ricettazione del colore e formulazioni innovative di prodotti vernicianti non inquinanti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Castenedolo (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 714.964.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° dicembre 1989.

FRATELLI CONFALONIERI DI MARIO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo, di applicazione e di ampliamento gamma di tecnopolimeri e sviluppo di tecnologie emergenti per la riduzione di consumo di materiali per unità di prodotto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Filago (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.333.028.000.

Ammortamento. dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° maggio 1990.

GALSTAFF S.P.A. IDUSTRIE CHIMICHE, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi produttivi prototipali atti alla produzione di nuovi polimeri ed oligomeri destinati al settore della produzione di resine sintetiche.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Mornago (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 591.137.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° marzo 1990.

ING. C. OLIVETTI E C. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di prodotto nella linea di Minicomputers di fascia media e media alta.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Scarmagno (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.710.125.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

LABORATORI RIUNITI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto e di processo: realizzazione di croissants prelievitati e congelati crudi pronti all'uso previa la sola cottura.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.606.325.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1990.

LARA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi automatici di palletizzazione interconnessi ed integrati al processo produttivo mediante personal computer dedicati al controllo diagnostico e alla programmazione della produzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Fiorano Modenese (Modena).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 352.752.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

MAGNANI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di tecnologie emergenti per l'innovazione di più settori industriali, ampliamento gamma dei tecnopolimeri con nuove resine compounding da impregnazione, nuovi inchiostri in fase acquosa e tecnopolimeri termoindurenti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Madone (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.945.518.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 giugno 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 maggio 1989.

MODEL MASTER S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema per la realizzazione di modelli di carrozzerie caratterizzato dal passaggio diretto dal disegno al modello fisico a mezzo di processi matematici automatizzati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Testona Moncalieri (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.169.685.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

NUOVA SACELIT S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo e messa a punto di un processo automatico per la produzione di pannelli prefabbricati privi di amianto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Calusco d'Adda (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 5.019.388.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

SAIMA SICUREZZA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: controllo elettronico degli accessi di locali a rischio mediante impianti modulari altamente discriminanti, ad elevate velocità di analisi e di transito, privi di operatore.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Arezzo.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 356.327.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1989.

SALVADORI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecniche e processi di produzione di spinotti di collegamento a livello di qualità zero difetti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Collegno (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo. massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 290.838.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1990.

SALVARANI INDUSTRIE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione di un sistema per il controllo automatico e centralizzato del processo produttivo di mobili, realizzato attraverso un impianto CIM che consenta una programmazione delle macchine di lavorazione, costanti rilevamenti sulle linee di produzione ed ottimizzazione dei flussi e dei relativi magazzini.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Baganzola (Parma).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.151.648.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1990.

TAURING S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di prodotto nel campo delle macchine curvatrici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Leinì (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 474.822.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

Inoltre, il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 10 luglio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ravit S.p.a., concernente: individuazione e sperimentazione di nuovi prodotti fitofarmaci e delle relative tecnologie di produzione e formulazione.

Modifica da apportare:

Denominazione sociale: Rhone Poulenc Agro S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 13 marzo 1987 e 20 luglio 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichem Tecnoresine S.p.a., concernente: innovazione di processo per tecnopolimeri.

Modifica da apportare:

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 marzo 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Parmalat S.p.a., concernente: innovazioni nell'industria lattiero-casearia basate sullo sviluppo di tecnologie alternative a quelle tradizonali per il superamento di rilevanti problemi qualitativi ed energetici legati ai prodotti a lunga conservazione.

Modifiche da apportare:

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.143.408.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Italtel - Società italiana telecomunicazioni S.p.a., concernente: rete numerica integrata, sistemi radiomobili, componenti attivi.

Modifica da apportare:

Luogo di esecuzione: Settimo Milanese (Milano); Terni.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 marzo 1986 e modificata il 22 dicembre 1987 e 21 dicembre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichem Synthesis S.p.a., concernente: sviluppo di una tecnologia per la produzione di idrolizzati proteici enzimatici.

Modifiche da apportare:

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.039.300.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 marzo 1984 e modificata il 19 giugno 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ansaldo Componenti S.p.a., concernente: nuove tecnologie automatiche di produzione componenti saldati.

Modifiche da apportare:

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.041.139.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Officine meccaniche Ceruti S.p.a., concernente: progetto e di una linea trasferta automatica computerizzata per il controllo del gioco valvole e per il serraggio a coppia controllata dei dadi bloccaggio testa di motori per autovettura.

Modifica da apportare:

Ragione sociale: Officine meccaniche Ceruti S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 4 dicembre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Mondial/Piston dott. Galli Ercole & C. S.p.a., concernente: innovazione per la produzione di pistoni ed elementi ad essi coniugati per motori anni '90.

Modifica da apportare:

Denominazione socialre: Mondial Piston S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 agosto 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Farchemia S.p.a. - Intermedi organici farmaceutici, concernente: intermedi organici da impiegare nella sintesi di famiglie di farmaci di grande interesse terapeutico.

Modifica da apportare:

Denominazione sociale: Farchemia S.p.a.

Il CIPI con deliberazione adottata nella seduta del 19 maggio 1989 ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

CERVE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo automatico e computerizzato per la decorazione di oggetti in vetro.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 gennaio 1989.

Luogo di esecuzione: Parma; S. Polo di Torrile (Parma).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 892.846.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

COTIEMME S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo motore a quattro tempi — valvole in testa — di elevata compattezza e potenza specifica (nel campo da sei a undici cavalli) ad elevato regime di rotazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 gennaio 1989.

Luogo di esecuzione: Reggio Emilia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 392.000.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

ELETTRONICA SAN GIORGIO - ELSAG S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema avanzato per la lettura automatica di documenti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Genova.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.160.649.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

ELETTRONICA TRENTINA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: elettrocardiografo a dodici canali per l'interpretazione automatica di ausilio diagnostico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 gennaio 1989.

Luogo di esecuzione: Cavareno (Trento).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 308.058.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

ERO ELECTRONIC S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto nel campo della strumentazione elettronica a microprocessore per la misura, il controllo, la regolazione, la calibrazione, la supervisione centralizzata e la gestione di grandezze fisiche dei processi industriali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Novate Milanese (Milano); Novara.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.383.329.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 9 gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

FRATELLI CRISTINI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progetto di nuovi impianti automatici a controllo computerizzato per l'asportazione di muffe o residui vari, successiva infarinatura elettrostatica, movimentazione, selezione e pesatura elettronica del pacco di insaccati alimentari.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 gennaio 1989.

Luogo di esecuzione: Aprilia (Latina).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 681.338.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1989.

FRATELLI LUCCO BORLERA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni nel processo di pressofusione dell'alluminio per migliorarne la qualità e produttività e per ridurne il consumo di energia nell'operazione di iniezione e stampaggio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Rivoli (Torino); Cascine Vica (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 168.982.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

GILDEMEISTER ITALIANA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tornitrici multimandrino con soluzioni meccaniche avanzate e che utilizzano diversi sistemi di azionamento, integrati con una unità di supervisione computerizzata: dal comando meccanico al CNC con un'unica interfaccia utente, in ambiente aperto alla comunicazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Brembate di Sopra (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.185.752.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1992.

I.C.R.A. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo tecnologico di formazione e di cottura di rulli refrattari da utilizzarsi nella cottura di piastrelle, finalizzato all'ottenimento di un prodotto esente da deformazioni plastiche e da tensioni interne.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: S. Paolo d'Argon (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 503.860.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio, 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

INDUSTRIE PIRELLI S.P.A., in nome proprio e per conto delle società controllate ROLF S.P.A. e DIMA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi di componenti elastomerici per autoveicoli e nuovi processi di progettazione e di produzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Cologno Monzese (Milano); Cinisello Balsamo (Milano); Milano.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.551.025.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

ING. OLIVETTI E C. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: programma di innovazione tecnologica di processi di caratterizzazione e certificazione chimico-fisico-strutturale dei materiali e componenti e prodotti per l'informatica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Ivrea (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.707.925.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

LEM BIOMEDICA S.P.A., a nome proprio e per conto della collegata ELMEX S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: programma VARSAL: sviluppo di una nuova famiglia di stimolatori cardiaci multiprogrammabili, telemetrici, diagnostici con intervento fisiologico ed antiaritmico intelligente.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 gennaio 1989.

Luogo di esecuzione: Cavallina (Firenze); Barberino di Mugello (Firenze).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 343.505.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

MONDO RUBBER S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo mediante l'impiego di sistemi elettronici di automazione e controllo a microprocessori; finalizzata alla produzione di pavimenti in gomma, vinilici e integralmente biodegradabile.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Diano d'Alba (Cuneo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 639.038.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

CMES - COSTRUZIONI MECCANICHE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: linea di unità operatrici modulari avanzate, denominata OMATIC, per la lavorazione lamiera mediante processi convenzionali e innovativi, e predisposte per l'integrazione in FMS per lavorazione lamiera.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Santorso (Vicenza).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 642.385.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

O.S.T.A.F. S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecniche di robotizzazione totale di stampi per tranciatura fine, anche su «metalli duri», operanti ad alta velocità, assistiti da sistemi di visione microprocessati.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Pianezza (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 401.374.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1990.

REAGENS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo nella sintesi di stabilizzanti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 gennaio 1989.

Luogo di esecuzione: S. Giorgio di Piano (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.887.955.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1990.

SALCAFLEX S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo di produzione di rigenerato di cuoio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Castello d'Agogna (Pavia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.142.031.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1989.

S.G.S. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di processo relative a polimerizzazioni acriliche e solfatazioni in continuo con miglioramento delle qualità chimico-fisiche del prodotto finito ed eliminazione dei fattori inquinanti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Bergamo.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 728.175.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1990.

SMAE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi di guarnizione a tenuta pneumatica con o senza inserti resistenti a basso peso per gli autoveicoli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1988.

Luogo di esecuzione: Battipaglia (Salerno).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 608.825.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

VALERIO MAIOLI IMPIANTI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: ripristino ed implementazione delle capacità visive mediante sistemi elettronici digitali integrati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1988.

Luogo di esecuzione: Ravenna.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 702.450.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 7 novembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1990.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 e modificata il 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Honeywell Bull Italia S.p.a., concernente: programma di innovazione tecnologica dello stabilimento H.I.S.I. di Caluso.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Bull HN Information Systems Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986 e modificata il 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Honeywell Bull Italia S.p.a., concernente: integrazione ed automazione delle linee produttive dello stabilimento Hisitalia di Caluso.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Bull HN Information Systems Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 agosto 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Valdata S.p.a., concernente: nuovo processo per la produzione di anidride, materiale per l'edilizia, riciclando rifiuti speciali.

Modifica da apportare: ragione sociale: Valdata S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Cassoli S.r.l., concernente: realizzazione prototipica di macchine automatiche e linee automatiche per la produzione di confezioni di rotoli e tovaglioli di carta.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Cassoli macchine automatiche confezionatrici S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società I.TRA.P.AG. S.p.a., concernente: innovazione di prodotto e di processo per l'ottenimento dagli scarti di lavorazione agrumaria di componenti mangimistici allo stato secco ad elevata digeribilità ed alto valore energetico.

Modifica da apportare: ragione sociale: I.TRA.P.AG. S.r.l.

89A2693-89A2707

Agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 2 maggio 1989, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito nella legge 29 marzo 1979, n. 91, i programmi presentati dalle seguenti società:

ENICHEM FIBRE S.P.A., stabilimento di Pisticci (Matera):

l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi preesistenti pari a lire 68.625 milioni e di quelli ammissibili, è determinato nella misura di L. 1.600.000.000; il finanziamento a tasso agevolato è determinato, in L. 3.200.000.000.

CEMENSUD S.P.A., stabilimento di Matera:

l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a L. 27.323,7 milioni è determinato in L. 1.055.800.000 - il finanziamento a tasso agevolato è determinato in L. 1.070.000.000.

ENICHEM AGRICOLTURA S.P.A., complesso petrolchimico di Monte Sant'Angelo (Foggia):

l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi preesistenti e di quelli ammissibili, è determinato nella misura di L. 2.658.180.000 - il finanziamento a tasso agevolato è determinato in L. 5.316.360.000.

89A2730

REGIONE SARDEGNA

Variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Tertenia

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, n. 1090/U del 29 maggio 1989, è stata approvata la variante alle norme di attuazione del 1° piano regolatore generale del comune di Tertenia adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 24 marzo 1988.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

89A2731

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della marina mercantile 15 maggio 1989 concernente l'aggiornamento dell'elenco delle sigle di individuazione delle navi e dei galleggianti. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 8 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al penultimo rigo dell'art. 1, dove è scritto: «*compartimento marittimo di* Marina di Massa - sigla assegnata: 1-MC.», leggasi: «*Marina di Massa - sigla assegnata: 1-MC.*».

89A2760

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice-redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerull, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**265.000**
semestrale	L.	**145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
annuale	L.	**40.000**
semestrale	L.	**25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**150.000**
semestrale	L.	**85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
annuale	L.	**40.000**
semestrale	L.	**25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**150.000**
semestrale	L.	**85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
annuale	L.	**500.000**
- semestrale	L.	**270.000**
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**200.000**
Abbonamento semestrale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***